



## **COMUNE DI CALATABIANO**

**Provincia di Catania**

☎ 095-7771009 – Fax 095-7771080

### **Ordinanza n. 09 del 28.05.2009**

**“Prevenzione degli incendi – Pulizia e mantenimento dei terreni incolti e divieto di accendere fuochi”.**



# COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

ORDINANZA N°09 del 28.05.2009

## IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale sono state rilevate numerose aree abbandonate, incolte ed infestate da sterpi ed arbusti, che soggiacciono al rischio dell'incendio estivo;

ATTESO, infatti, che specie la stagione estiva si sviluppano focolai di incendi per la bruciatura dei materiali di risulta dell'agricoltura o per lo stato di incuria in cui riversano diversi fondi agricoli nei quali si riscontra la presenza di sterpaglie;

ATTESO, altresì, che il pericolo di incendi è anche esteso alle panchine e scarpate che costeggiano le vie di comunicazione per mancanza di interventi di manutenzione e che, pertanto, si estende anche ad aree aperte al pubblico uso;

RILEVATO che occorre mantenere in generale la pulizia negli spazi di ragione privata, quali vicoli chiusi, cortili, chiostrini, anditi, corridoi, passaggi, corti interne, portici, scale e cantine;

CONSIDERATO che, alla pulizia degli spazi predetti e/o dei fondi agricoli, sono tenuti solidalmente i proprietari, i conduttori e coloro che ne abbiano qualsiasi titolo;

RITENUTO dover attivare le dovute iniziative di prevenzione finalizzate alla salvaguardia della pubblica incolumità e del patrimonio naturale;

VISTO il R.D. 03/03/1934 n. 383;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi;

VISTO l'art. 3, comma 1-ter della L.R. n. 16/96, comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. n. 14/2006, che rende applicabile nel territorio della Regione Sicilia le disposizioni di cui alla legge 21/11/2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 16 del 16/04/96, così come modificata dalla L.R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTO l'art. 108 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L. n. 225/92;

VISTA la L.R. n. 14 del 31/08/1998;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del C.P.;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

## ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori di aree incolte, di terreni o fondi agricoli in stato di abbandono, così come delle aree pubbliche o private, citate in premessa, ricadenti in prossimità delle zone urbane e suburbane del territorio comunale, di provvedere, **entro giorni 10 (dieci)** dalla pubblicazione della presente, alla pulizia ed al mantenimento degli stessi in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea. Lungo i confini e lungo le aree limitrofe a strade e sentieri deve essere effettuata la pulizia delle ceppaie da rami secchi e malati.

In particolare occorre:

- provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a mt. 5 lungo i confini con strade sentieri ed edifici.

Altresi, a mente dell'art. 9, Co. 3, Legge n. 47 del 01/03/1975, È **VIETATO**, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio, di:

- accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

Si fa eccezione per le aree ricadenti nelle zone tutelate dalle LL.RR. n. 16/96 e n. 13/99 in cui gli interventi manutentivi vanno preventivamente autorizzati dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania.

## AVVISA

Che sui terreni che saranno percorsi dal fuoco e inseriti nel catasto particellare comunale graveranno prescrizioni di cui alla legge n. 353/2002, nonché della vigente legislazione in materia:

- l'immodificabilità della destinazione dei suoli per il periodo di almeno 15 anni;
- il vincolo di inedificabilità per 10 anni;
- il divieto di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni;
- il divieto di caccia e pascolo per 10 anni.

Trascorso infruttuosamente tale termine il Comando di P.M. di concerto con l'Area Tecnica provvederà, nell'ambito della propria competenza, all'identificazione dei relativi proprietari e/o conduttori medesimi. Talora sia accertato che la mancata osservanza della presente, da parte del privato, possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire in danno agli stessi, salva l'applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dagli artt. 449 e 650 del C.P..

Gli agenti della forza pubblica presenti nel territorio, il Comando di Polizia Municipale, i servizi preposti presso l'Area Tecnica Ecologia Ambiente e l'Ufficio di Protezione Civile sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si dispone inoltre:

**DI PUBBLICARE**, la presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune oltre che nel sito internet istituzionale del Comune di Calatabiano (<http://www.comune.calatabiano.ct.it>), oltre che tramite affissione di manifesti murali nel territorio comunale;

**DI TRASMETTERE** copia della presente ordinanza alla Prefettura di Catania, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, alla Provincia Regionale di Catania, al Corpo Nazionale dei VV.FF. di Catania, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Calatabiano, al Comando di P.M. all'Ufficio di Protezione Civile ed al Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente.



**IL SINDACO**  
Antonio Petralia